

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 03/10/2018 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Del procuratore di parte attrice:

- come da foglio di conclusioni depositato telematicamente:

*“ Piaccia all’Ill.mo Tribunale contrariis reiectis,
in accoglimento della domanda della attrice, accertata e dichiarata la illegittimità, della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione, condannare l’istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma di € 15.659,01 emergente all’esito della svolta attività peritale (si veda par. 16 della perizia, somma così composta: € 10.671,22 a titolo di interessi anatocistici, € 1.089,18 a titolo di spese fisse di chiusura del conto, € 2.424,69 a titolo di commissioni di massimo scoperto ed € 1.473,92 a titolo di anatocismo su CMS e spese), in risposta al formulato quesito peritale. Con gli interessi di mora dalla domanda al saldo.*

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d’ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.

Del procuratore di parte convenuta:

- come da foglio di conclusioni depositato telematicamente:

“in via preliminare e/o pregiudiziale:

- accertata e dichiarata la decadenza contrattuale dal potere di impugnare le risultanze del conto corrente per le ragioni tutte ampiamente analizzate in atti, sotto i singoli profili, per l’effetto respingersi integralmente le domande tutte ex adverso avanzate;

nel merito:



- in via principale: accertata l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione di indebito a far data dal 29.05.2005, rigettarsi le domande restitutorie e di condanna tutte ex adverso formulate in relazione agli addebiti precedenti;

- in via principale: accertato e dichiarato il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo a parte attrice nonché la correttezza e la legittimità delle operazioni tutte poste in essere dalla Banca convenuta per i titoli ed i motivi tutti dedotti in atti, per l'effetto rigettarsi le domande restitutorie e di condanna tutte ex adverso formulate;

in via istruttoria: Parte convenuta si oppone all'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie che l'attrice andrà eventualmente a formulare.

Nella denegata ipotesi di loro ammissione, chiede di essere ammessa alla prova contraria, a mezzo dei testi indicati in atti.

In caso di ammissione di eventuale CTU contabile si chiede che il quesito sottoposto al consulente venga integrato con le osservazioni svolte dalla scrivente difesa in merito alla rilevazione del TEG ed all'incidenza sullo stesso della CMS nonché al calcolo dell'anatocismo.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa oltre Iva e Cnpa come per legge”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le posizioni delle parti

La società [REDACTED] (d'ora in poi, per brevità, [REDACTED]) ha proposto domanda volta ad accertare, in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED]. stipulato in data 05/02/1997, poi n. [REDACTED] su cui si è appoggiata l'apertura di credito per elasticità di cassa per L. 50.000.000,00 d.d. 02/03/1999 – ad oggi rapporto estinto -, l'applicazione, da parte dell'Istituto di credito convenuto, di interessi sugli interessi (anatocismo), di commissioni (CMS) e spese non concordati, con conseguente necessità di ricalcolare il rapporto dare-avere tra le parti di causa e



condannare la parte convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi legali di mora dal giorno della domanda al saldo effettivo.

A sostegno delle proprie deduzioni, la società attrice ha prodotto in giudizio gli estratti conto trimestrali, ovvero riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze, dall'apertura del rapporto sino alla sua chiusura (ovvero, dal 1° trimestre 1997 al 2° trimestre 2009) nonché un elaborato tecnico peritale di parte.

Intesa San Paolo S.p.a. - già Banca di Trento e Bolzano S.p.a. (d'ora in avanti semplicemente Banca o Istituto di credito), e per essa la società mandataria CAF S.p.a., ritualmente costituitasi nel presente giudizio con comparsa depositata in data 01/02/2017, ha contestato le domande svolte da parte attrice, chiedendone l'integrale rigetto, eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza contrattuale dal diritto di proporre reclamo avverso le risultanze del conto corrente (art. 8 del contratto d.d. 05/02/1997 specificamente sottoscritto dal cliente) e l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito. Nel merito, ha assunto la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché la legittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto.

Celebrata la prima udienza di trattazione ed istruito il giudizio mediante espletamento di c.t.u. bancaria a firma del dott. Alessandro Battocchi, all'udienza del 03/10/2018 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, al suo esito, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.-.

In via preliminare

Parte convenuta eccepisce preliminarmente l'intervenuta decadenza dal diritto della società ██████████ di proporre reclamo avverso le risultanze del conto corrente, in virtù dell'art. 8 del contratto d.d. 05/02/1997, ove è previsto espressamente che, trascorsi 40 giorni dalla data di ricevimento degli estratti



conto senza che sia pervenuto alla Banca - per iscritto - un reclamo specifico, gli stessi debbano intendersi approvati dal correntista, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Inoltre, è previsto che, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il correntista deve proporre impugnazione, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ricevimento degli estratti conto.

L'eccezione di decadenza è infondata, essendo principio pacifico in giurisprudenza quello per cui l'approvazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente, rende incontestabili le registrazioni a debito e a credito sotto il mero profilo contabile, e non anche l'efficacia e la validità dei rapporti obbligatori sostanziali, da cui quelle partite inserite nel conto derivano; con la conseguenza che il cliente ben potrà far valere l'invalidità del titolo giuridico, in virtù del quale le annotazioni sono state effettuate, anche dopo l'approvazione degli estratti conto (v. già Cass. 4846/1998; Cass. 11749/2011¹; Cass. 5091/2016).

Del pari è infondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, per intervenuta decorrenza del termine decennale per i rapporti trascorsi anteriormente al 29/05/2005 (dieci anni dalla notifica della contestazione inviata).

Come già rilevato nell'ordinanza di questo Giudice d.d. 03/07/2017, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, solo i versamenti effettuati dal cliente aventi natura di "pagamento" possono formare oggetto di ripetizione (se indebiti): ciò accade – per l'ipotesi che qui interessa, di contratto di apertura di

¹ Cass. 11749/2006: *“Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, cod. civ., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”*.



credito in conto corrente - solo quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così qualora i versamenti in conto, non avendo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può ancora continuare a godere. Dunque nel primo caso la prescrizione decorre dalla data di estinzione del conto, nel secondo dalla data della singola annotazione (v. Cass. SS.UU. 24418/2010²).

Per valutare, dunque, la questione preliminare relativa alla prescrizione, questo Giudice ha formulato, nell'ordinanza d.d. 03/07/2017, specifico quesito al c.t.u. (*"In sede di rideterminazione del saldo finale, tenga conto il CTU se gli addebiti da parte della banca risultino essere stati regolati con successivi rientri aventi natura solutoria, in mancanza della cui prova tutti i rientri/versamenti non potranno che considerarsi di natura ripristinatoria (e non solutoria) e, in quanto tali, non rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione decennale di cui all'art. 1935 c.c."*).

Sul punto, il dott. Battocchi ha dichiarato di non essere in grado di valutare se vi siano state delle rimesse solutorie, in quanto *"non presenti nel fascicolo di causa gli estratti conto mensili analitici, in mancanza dei quali risulta impossibile accertare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, non esistendo nessuna evidenza dei dati necessari alla loro qualificazione... Solo l'estratto conto analitico permette di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo,*

² Cass. SS.UU. 24418/2010: *"L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"*.



esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo, la semplice individuazione dei saldi giornalieri non sarebbe, a tale scopo, sufficiente" (pagg. 15- 16 perizia).

La questione deve, pertanto, essere risolta alla luce dei principi generali in materia di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).

Premesso che i versamenti eseguiti dal correntista in costanza di contratto di conto corrente hanno, di regola, natura ripristinatoria della provvista (la funzione ripristinatoria risponde, infatti, allo schema causale tipico del contratto di conto corrente, mentre una diversa destinazione dei versamenti ne rappresenta una deroga), la circostanza che, invece, nel caso concreto, detti versamenti assolvano alla diversa funzione solutoria deve essere oggetto di specifica prova da parte dell'istituto di credito che intenda dimostrare, per l'appunto, la diversa natura del versamento, allo scopo di far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative gli interessi passivi anatocistici (v. Cass. 4518/2014³; Cass. 20933/2017⁴).

Nel caso concreto, nulla ha dedotto e prodotto sul punto la Banca convenuta, con la conseguenza che, ai versamenti effettuati dal cliente in costanza di rapporto, deve attribuirsi natura essenzialmente ripristinatoria della provvista.

Pertanto, in applicazione del criterio che individua il *dies a quo* della decorrenza del termine di prescrizione nella data di estinzione del rapporto (mese

³ Cass. 4518/2014: *"Deve osservarsi, al riguardo, che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici. Nella specie non è stato mai ne' dedotta ne' allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale"*.

⁴ Cass. 20933/2017: *"D'altro canto, qualora, come nella specie, l'avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria"*.



di aprile 2009), il termine decennale non può dirsi ancora maturato alla data di notificazione dell'atto di citazione (03/11/2016).

Nel merito

La domanda proposta dalla parte attrice, avente ad oggetto la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca convenuta per tutta la durata del rapporto, a fronte dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) nonché dell'illegittima applicazione periodica di spese di chiusura del conto e commissioni di massimo scoperto (CMS) a carico del cliente, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Va premesso – al fine di meglio individuare la disciplina normativa applicabile nel caso concreto - che, il rapporto contrattuale di cui è causa si è instaurato a partire dal 05/02/1997, quando la società ██████████ ha aperto un conto corrente di corrispondenza presso la Banca di Trento e Bolzano s.p.a., oggi incorporata in Intesa San Paolo S.p.a. (doc. 3 atto di citaz.), sul quale è poi confluita l'apertura di credito d.d. 02/03/1999 (doc. 4 atto di citaz.) concessa per un importo di Lire 5.000.000,00-. Il rapporto contrattuale si è estinto nel mese di aprile 2009.

Orbene, in tema di anatocismo, la prassi delle Banche di procedere a capitalizzazione degli interessi, un tempo ritenuta senz'altro legittima in virtù del rinvio alle Norme Bancarie Uniformi, considerate uso normativo idoneo a derogare al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., è stata poi definitivamente superata a seguito della pronuncia n. 3096/1999 della Corte di Cassazione, la quale ha negato la natura di uso normativo alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, con ciò statuendone la definitiva illegittimità.

Successivamente, con D.lgs. 342/1999 (art. 25) è stato modificato l'art. 120 TUB, con cui si è demandato al CICR il compito di deliberare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, ponendo comunque, come condizione legittimante, la previsione della necessaria identica periodicità degli interessi creditori e debitori (nuovo comma 2), nonché si è introdotta una norma



di diritto intertemporale, a salvaguardia delle clausole anatocistiche già inserite nei contratti in corso (nuovo comma 3). L'art. 25 comma 3 D.lgs. 342/1999, che ha introdotto tale ultima disposizione, è stato, tuttavia, successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega (v. Corte Cost. sent. n. 425/2000).

Dunque, la delibera CICR del 09/02/2000 stabilisce a quali condizioni l'anatocismo è possibile e legittimo; e ciò avviene qualora a) vi sia identica periodicità degli interessi (art. 2), b) la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi abbia costituito oggetto di specifica approvazione per iscritto (art. 6). Mancando anche uno solo di questi elementi, la relativa pattuizione sarà nulla, con conseguente venir meno di qualsiasi capitalizzazione (Cass. sent. SS.UU. 24418/10).

Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera, può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati a far data dal 22/04/2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti.

Invece, per i contratti già in essere a quella data è prevista la sola possibilità di un adeguamento contrattuale, senza tuttavia effetti retroattivi. Sul punto, va chiarito se tali contratti possano essere adeguati con mero atto unilaterale della banca ovvero sia necessaria l'approvazione espressa del correntista.

La disciplina di riferimento è data dall'art. 7 della Delibera CICR che così recita: "*1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove*



condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Norma questa che, tuttavia, deve ritenersi travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3 del D.lg.s 342/99 – che, come più sopra accennato, sanciva la validità delle vecchie clausole anatocistiche, disponendo che potessero mantenere efficacia anche per il futuro, ma a condizione che venissero adeguate alle nuove disposizioni stabilite dal CICR con le modalità e tempi di adeguamento previsti dal Comitato Interministeriale. Infatti, costituendo l'art. 7 citato una norma regolamentare, delegata a derogare alle norme ordinarie in tema di anatocismo, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale del 2000 deve ritenersi che tale norma sia rimasta del tutto priva della “copertura” della norma delegante, con conseguente impossibilità di derogare alle norme ordinarie.

Ne consegue l'inefficacia di un adeguamento unilaterale del contratto e il necessario consenso scritto del cliente per l'introduzione della capitalizzazione degli interessi nel corso del rapporto.

Tuttavia, anche a voler considerare il citato art. 7 tutt'oggi valido ed efficace, in ogni caso è richiesta l'approvazione per iscritto del cliente, trattandosi, con riferimento alla previsione anatocistica, di clausola certamente peggiorativa delle condizioni negoziali.

Va infatti osservato che il giudizio comparativo per la valutazione del carattere peggiorativo o meno delle condizioni applicate non può essere condotto in via formale tra le clausole stesse, bensì tra gli effetti concreti che esse determinano per il correntista. E poiché, prima della delibera del CICR, le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano da considerarsi radicalmente nulle, è chiaro che ogni successiva previsione contraria debba



considerarsi come nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente.

Considerato, inoltre, che rispetto alla situazione precedente il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione deve, certamente, considerarsi come peggiorativa, con la conseguenza che le nuove clausole devono essere approvate espressamente dal cliente e, in difetto, alcuna periodica capitalizzazione può essere ritenuta legittima, anche dopo il 30/06/2000.

Circostanza questa che non si è verificata nel caso concreto, con la conseguente necessità di ricalcolare le poste dare-avere tra le parti di causa, con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione trimestrale, indebitamente applicata nel corso del rapporto dall'istituto di credito.

Dichiarata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, operata dalla banca in corso di rapporto, del pari deve ritenersi illegittima l'applicazione di spese a chiusura di ogni periodo trimestrale – previste in contratto in misura pari all'importo fisso di Lire 30.000,00 –, e ciò tenuto conto del fatto che un conteggio periodico delle rispettive posizioni dare-avere non equivale in alcun caso alla chiusura del conto (v. ordinanza d.d. 10/08/2017). A tale titolo può essere riconosciuto unicamente l'importo versato alla chiusura finale del conto, avvenuta nel 2009, nella misura indicata nel contratto originario.

Infine, con specifico riferimento alla commissione di massimo scoperto (CMS), tenuto conto del fatto che il rapporto si è estinto nel 2009, e dunque prima che entrasse a regime la nuova disciplina (introdotta nel 2011 e poi modificata nel 2012) occorre valutare come concretamente la CMS sia stata prevista in contratto dal momento che:

- se fosse stata applicata sull'importo massimo utilizzato ovvero sull'importo intra-fido non utilizzato, la stessa non potrebbe essere riconosciuta; nel primo caso, perché, andando ad aggiungersi agli interessi corrispettivi, costituirebbe



una surrettizia duplicazione di voci aventi medesima natura; nel secondo caso, perché non ne ricorre il presupposto, per l'appunto rappresentato dallo "scoperto", il quale evidentemente non esiste quando si resta entro i limiti del fido;

- se fosse stata applicata quale importo sull'importo extra-fido utilizzato (sullo scoperto), essa potrebbe astrattamente essere riconosciuta, in quanto remunerativa di l'attività suppletiva svolta dalla Banca, che ha messo a disposizione un importo ulteriore rispetto a quello oggetto di affidamento.

Per l'ipotesi sopra evidenziata di possibile riconoscimento, in ogni caso, dovrebbero risultare criteri chiari ed intellegibili i criteri di calcolo, non apparendo all'uopo sufficiente il mero rinvio al "massimo scoperto", dal momento che tale dizione non esplicita se il conteggio venga fatto sull'intero importo utilizzato ovvero sull'importo differenziale tra massimo garantito e importo superiore effettivamente utilizzato; tale circostanza dovrebbe, infatti, desumersi dalle condizioni generali di contratto o dal foglio informativo che la Banca avrebbe dovuto consegnare al cliente all'atto della stipula del contratto.

Nel caso concreto, mancando in atti la relativa prova, la clausola deve ritenersi nulla per difetto di determinatezza.

Alla luce di tali premesse in punto di diritto, con ordinanza d.d. 03/07/2017 è stato, dunque, formulato il seguente il quesito peritale "*Provveda il c.t.u., presa visione degli atti e dei documenti di causa, in particolare dei contratti presenti in atti:*

*ad escludere qualsiasi capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi, non solo per il periodo ante 01/07/2000 ma anche per il periodo successivo laddove manchi, in atti di causa, la prova della espressa approvazione da parte del cliente delle nuove condizioni contrattuali a partire da tale data (ovvero la reciprocità nella capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi);
a ricalcolare il saldo finale del rapporto di dare-avere esistente tra le parti e conclusosi ad aprile 2009.*



Omissis".

Quesito questo, successivamente integrato con ordinanza d.d. 10/08/2017 nei seguenti termini: *“Provveda il c.t.u. a ricalcolare il saldo finale del rapporto oggetto di causa, escludendo tutti gli importi addebitati per “chiusura conto” diversi da quello relativo all’ultima operazione di effettiva chiusura del rapporto, nonché escludendo in toto l’applicazione della CMS”*.

L’assenza di documentazione in riferimento ad alcuni trimestri ricompresi nel corso del rapporto contrattuale non ha influito sulla correttezza e completezza dei calcoli eseguiti dal c.t.u., il quale ha compiuto le proprie indagini utilizzando il criterio del tasso medio di capitalizzazione (o metodo sintetico); il procedimento matematico di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate ha consentito al c.t.u. di giungere ad un computo che questo Giudice, nell’esercizio dell’attività valutativa a lui istituzionalmente dimessa, ha ritenuto affidabile espressione del saldo del conto corrente. Infatti, pur trattandosi di un criterio indiretto, il percorso logico per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di una norma di legge, essendosi in ogni caso trattato di un metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze risultanti dai documenti depositati (v. anche Cass. ord. 14074/2018).

Tanto premesso, il risultato cui è giunto il c.t.u. all’esito delle operazioni peritali è pienamente condiviso e fatto proprio da questo Giudice sia in ordine alle premesse metodologiche che alla logicità del procedimento. Si accerta, pertanto, che nel caso concreto *“il contratto in oggetto presenta una differenza tra interessi addebitati e interessi ricalcolati in assenza di capitalizzazione degli stessi per un importo pari ad € 10.671,22 che rappresenta quindi l’anatocismo totale. Tenuto conto del riconteggio degli interessi sopra effettuato, ne deriva che il saldo finale del rapporto di dare avere tra le parti sarebbe stato influenzato a favore del cliente per l’importo sopra determinato”* (pagg. 9 e 10 perizia).



Mentre, l'importo totale addebitato per spese fisse di chiusura conto e CMS non dovute ammonta ad € 3.513,87-, con un saldo finale del rapporto di dare-avere influenzato in favore del cliente per € 4.987,79 (tenuto conto dell'importo della capitalizzazione degli interessi generati da queste voci).

In conclusione, la società attrice ha diritto ad ottenere la ripetizione di quanto la Banca ha indebitamente percepito per un importo pari ad € 15.659,01 oltre interessi di mora dal giorno della domanda al saldo effettivo.

Spese processuali

Le spese di lite seguono la soccombenza, e pertanto vengono poste interamente a carico di Intesa San Paolo S.p.a.-.

La relativa liquidazione viene effettuata in base ai parametri indicati dal DM n. 55/2014, facendo applicazione del valore medio previsto per lo scaglione da € 5.000,01 ad € 26.000,00 (criterio del *decisum*, v. Cass. SS.UU. sent. n. 19014/2007), con distrazione delle spese in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosene anticipatario.

Le spese di c.t.u. vengono definitivamente e per intero poste a carico della Banca.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovereto, nella persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da [REDACTED] nei confronti di INTESA SAN PAOLO S.P.A. così pronuncia:

accoglie

la domanda dell'attore e, per l'effetto,

condanna

la Banca convenuta al pagamento in favore della società [REDACTED] della somma di € 15.659,01-, oltre interessi dal giorno della domanda al saldo effettivo;

condanna

Intesa San Paolo S.p.a. a rifondere alla società attrice, e per distrazione in favore del suo difensore, le spese del presente giudizio, che si liquidano come di



seguito: € 4.835,00 per compensi professionali, € 264,00 per anticipazioni, € 1.082,16 per c.t.p., oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfetario e IVA e CPA come per legge.

Spese di c.t.u. definitivamente e per intero poste a carico della convenuta.

Così deciso in Rovereto, il 18 gennaio 2019

Il giudice

Dott.ssa Consuelo Pasquali

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Elena Piccinni

